

COORDINAMENTO NAZIONALE PERMANENTE DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI

Atto costitutivo

I Presidenti dei Consigli delle Autonomie Locali indicati in calce al presente atto o, in loro rappresentanza, i relativi dirigenti, riuniti in Roma il 5 Aprile 2012, hanno deciso di costituirsi in Coordinamento Permanente.

A circa dieci anni di distanza dal loro riconoscimento quale organo costituzionalmente necessario ai sensi dell'art. 123, 4° comma, della Costituzione, i Consigli delle Autonomie Locali sono stati istituiti nella maggior parte delle Regioni a statuto ordinario e, pur nella loro particolarità ordinamentale, di quelle a statuto speciale.

L'attuazione del principio di sussidiarietà codificato nel nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione e la riforma in senso federalista dello stato rendono indispensabile una adeguata valorizzazione del ruolo delle autonomie locali quali interlocutori necessari, innanzitutto, nei processi decisionali delle Regioni. Fondamentali sono poi le funzioni degli Enti locali anche nei progetti di riforma degli organi costituzionali dello Stato, potendosi loro riconoscere un pieno inserimento nel circuito della rappresentanza politica.

In questo contesto, ferma l'autonomia delle Regioni nell'individuare la disciplina positiva, dopo la fase di approvazione dei nuovi statuti e la prima regolamentazione dei Consigli delle Autonomie Locali, appare indispensabile inaugurare una seconda stagione.

E' necessario rafforzare l'identità di tali Consigli, traendo profitto dalla molteplicità delle esperienze regionali, tutelando le specificità che devono essere salvaguardate, ma ponendosi anche l'obiettivo di elaborare, ove necessario, regole di funzionamento e di condotta comuni a tali organi.

Il Coordinamento che oggi si costituisce intende avviare questo percorso.

Il Coordinamento è costituito dai Presidenti dei Consigli delle Autonomie Locali o loro delegati. Esso si propone, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti obiettivi:

- promuovere delle forme di raccordo tra le attività e le iniziative dei singoli Consigli, anche al fine di una migliore circolazione e scambio di esperienze, oltre che di individuazione delle *best practices* che meglio sono idonee a tutelare e rafforzare il ruolo e l'iniziativa delle autonomie locali;
- coordinare le attività di elaborazione, studio e ricerca sia per ciò che attiene ai profili istituzionali e costituzionali dei Consigli che nell'ambito delle materie afferenti le loro specifiche competenze;
- svolgere attività di interlocuzione con gli organi di governo e con gli altri organi costituzionali, tenendo distinto lo specifico ruolo che la Costituzione attribuisce ai Consigli delle Autonomie locali e, pertanto, non sovrapponendosi bensì rafforzando le attività svolte dalle diverse Conferenze tra Stato, Regioni ed Autonomie locali previste dall'ordinamento;
- elaborare posizioni comuni su specifici argomenti e formulare proposte dirette a valorizzare il ruolo degli Enti locali nei progetti di riforma costituzionale dello Stato.




Luca Pirelli
 M. Pirelli
 Pirelli


Il Coordinamento Nazionale Permanente dei Consigli delle Autonomie Locali si dota di uno Statuto allegato sub "A" il quale viene approvato unitamente al presente atto costitutivo.

I sottoscrittori del presente atto provvedono altresì alla nomina del Coordinatore nella persona di Marco Filippeschi, Sindaco del Comune di Pisa e Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana, nonché dei componenti L'Ufficio di Coordinamento nelle persone di:


Nicola Riccardelli, presidente vicario CAL Lazio




Fabrizio Giuliani, vicepresidente CAL Marche



Mauro Contini, vicepresidente vicario CAL Sardegna




Marco Filippeschi, presidente CAL Toscana



PAULUROCIOUAGNOLA

Fausto Galilei, CAL Umbria



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere	
N.	9137
Spese	3
Data	19-4-12
REGISTRATO CON EURO 168	
IL DIRIGENTE	



Roma, 5 Aprile 2012

COORDINAMENTO NAZIONALE PERMANENTE DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI

DELLE AUTONOMIE LOCALI

STATUTO

Articolo 1

(Finalità)

1. Il Coordinamento Nazionale Permanente dei Consigli delle Autonomie Locali, denominato anche **“Coordinamento dei Presidenti dei Consigli delle Autonomie Locali”** è un'Associazione senza fini di lucro, con sede in Roma e ha la finalità di:
 - a) promuovere forme di raccordo tra le attività e le iniziative dei singoli Consigli, favorendo lo scambio di informazioni e di esperienze;
 - b) coordinare le attività di elaborazione, studio e ricerca, sia per ciò che attiene ai profili istituzionali e costituzionali dei Consigli che nell'ambito delle materie afferenti le loro specifiche competenze;
 - c) svolgere attività di interlocuzione con gli organi di governo e con gli altri organi costituzionali, nell'ambito dello specifico ruolo e delle funzioni proprie dei Consigli delle Autonomie Locali;
 - d) elaborare posizioni comuni su specifici argomenti e formulare proposte dirette a valorizzare il ruolo degli enti locali nei progetti di riforma costituzionale dello stato e nella legislazione regionale.
2. Il Coordinamento valorizza e garantisce il ruolo degli enti locali nei processi di attuazione dell'ordinamento costituzionale, così come previsto, in particolare, dal Titolo V, Parte II, della Costituzione; promuove e favorisce il rispetto del principio di sussidiarietà nell'attribuzione delle funzioni amministrative con particolare riferimento all'ambito regionale.
3. Sono ammessi di diritto a far parte del Coordinamento i Consigli delle Autonomie Locali che non vi abbiano aderito in sede di costituzione e che lo facciano successivamente o che dovessero essere istituiti, sempre in un momento successivo, purché ne facciano richiesta al Coordinatore nazionale o all'Ufficio di Coordinamento.
4. Ogni singolo CAL è libero di recedere dal Coordinamento mediante delibera dei propri organi da inviare al Coordinatore nazionale o all'Ufficio di Coordinamento. Il recesso ha effetto dalla ricezione di detta comunicazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del codice civile.

Articolo 2

(Articolazioni del Coordinamento)

1. Costituiscono articolazioni del Coordinamento:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Coordinatore;
 - c) l'Ufficio di Coordinamento.

Handwritten signature

Handwritten signatures

Handwritten signatures



Articolo 3
(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Presidenti dei Consigli delle Autonomie locali che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o che aderiranno al Coordinamento anche successivamente. Ciascun Presidente può farsi rappresentare nelle sedute da un proprio delegato.
2. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
 - a) elezione del Coordinatore; del Vice - coordinatore vicario; e dell'Ufficio di Coordinamento.
 - b) formazione dei Gruppi di lavoro, aperti alla più ampia partecipazione dei rappresentanti delle autonomie locali e regionali dei singoli CAL e indicazione dei membri dell'Ufficio di Coordinamento, o loro delegati, che ne assumono le funzioni di responsabile.
 - c) approvazione del bilancio annuale; del regolamento di organizzazione e funzionamento del Coordinamento e relative modifiche;
 - d) approvazione di un documento programmatico annuale;
 - e) esame di ogni oggetto di interesse dei Consigli delle Autonomie Locali.

Articolo 4
(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Coordinatore. Di norma, esse si svolgono a Roma con cadenza trimestrale; si tengono, altresì, quando ne facciano richiesta almeno tre Presidenti dei Consigli delle Autonomie Locali.
2. L'ordine del giorno delle riunioni, formulato dal Coordinatore, viene inviato almeno sette giorni prima della seduta, salvo giustificato motivo. Sono, comunque, inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti da un Presidente di Consiglio delle Autonomie Locali.
3. La riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le sedute per l'elezione del Coordinatore; dell'Ufficio di Coordinamento e del Vice - coordinatore sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
4. Le determinazioni concernenti il regolamento di organizzazione e funzionamento del Coordinamento sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti.
5. Nei limiti dei *quorum* costitutivi sopra indicati, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le deliberazioni concernenti la devoluzione dei beni in caso di scioglimento sono adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Articolo 5
(Coordinatore)

1. Il Coordinatore rimane in carica per la durata del suo mandato quale Presidente del CAL di appartenenza. In caso di vacanza e comunque fino a che non si sia proceduto alla elezione del Coordinatore ne svolge le funzioni il Vice - coordinatore.
2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) rappresenta il Coordinamento sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea;
 - c) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento del Coordinamento;
 - d) promuove forme di confronto e collaborazione con le, più significative associazioni o strutture di rappresentanza delle autonomie locali e regionali.

Mano

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Articolo 6

(Ufficio di Coordinamento)

1. L'Ufficio di Coordinamento è composto dal Coordinatore, dal Vice - coordinatore e da un numero da tre a cinque di altri rappresentanti eletti dall'Assemblea.
2. L'Ufficio di Coordinamento coadiuva il Coordinatore nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea.
3. Partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Coordinamento un Segretario eventualmente nominato dal Coordinamento.

Articolo 7

(Durata del Coordinamento)

La durata del Coordinamento è illimitata.

Esso si scioglie per l'impossibilità di raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

In caso di scioglimento le eventuali attività risultanti dai documenti di bilancio saranno devolute agli associati, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 4, comma 6.

Articolo 8

(Fondo comune)

Il Fondo comune del Coordinamento potrà essere costituito dalle seguenti entrate:


- a) i contributi versati dai Consigli aderenti nella misura determinata dall'Assemblea ogni anno, tenendo conto dei bilanci di ciascun Consiglio e nelle forme consentite dai rispettivi ordinamenti regionali;
- b) i contributi degli enti pubblici;
- c) i contributi di enti e soggetti privati;
- d) gli introiti derivanti dalle eventuali iniziative del Coordinamento.

L'Assemblea adotterà, con le maggioranze di cui all'art. 4, comma 5, eventuali disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo.



L'Assemblea provvederà altresì a nominare un Tesoriere e/o un Collegio dei revisori.

Roma, 5 Aprile 2012


Nicola Riccardelli, presidente vicario CAL Lazio



Fabrizio Giuliani, vicepresidente CAL Marche



Mauro Contini, vicepresidente vicario CAL Sardegna




Marco Filippeschi, presidente CAL Toscana



PAULINO GIUGLIANO

Fausto Galilei, CAL Umbria



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Torino 1000	
N.	9137
Sez.	3
Data	10/9/12
REGISTRATO CON EURO 168	
IL DIRIGENTE	

max full

